

DALL'EUROPA

Italia condannata per la carcerazione di Bruno Contrada

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la ripetuta mancata concessione della detenzione domiciliare a Bruno Contrada, affetto da gravi patologie incompatibili con il regime carcerario, abbia rappresentato una violazione dell'art. 3 della Convenzione.

La pronuncia ha riguardato anche altri profili applicativi della C.e.d.u. (in particolare l'art. 6, in relazione al quale tuttavia la Corte ha ritenuto non vi sia stata alcuna violazione), ma qui interessa esclusivamente il c.d. “divieto di tortura” (ricordiamo che sulla vicenda Contrada i giudici europei si erano già espressi nel 1998, non ravvisando incompatibilità tra la custodia cautelare allora patita e l'art. 5).

Nella sentenza vengono innanzitutto ricordati i parametri applicativi dell'art. 3: perchè si abbia, in generale, una sua violazione apprezzabile il “maltrattamento” denunciato deve assurgere ad un “minimo di gravità” che deve essere in concreto valutato alla luce della durata del trattamento, dei suoi effetti fisici o mentali, e – in certi casi – del sesso, dell'età e dello stato di salute dell'interessato (cfr. Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 10 luglio 2001, Price c. Regno Unito; Id., Sez. I, 14 novembre 2002, Mouisel c. Francia; Id., Sez. II, 10 febbraio 2004, Naoumenko c. Ucraina). In ipotesi di trattamenti sanzionatori, affinché questi possano qualificarsi come disumani o degradanti, la sofferenza o l'umiliazione inflitta devono superare i livelli inevitabilmente connaturati alla specifica forma di punizione legittimamente imposta (cfr. Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania). Riguardo alle persone sottoposte a privazione della libertà personale, l'art. 3 impone agli Stati l'obbligo di garantire ad ogni detenuto condizioni compatibili con il dovuto rispetto per la dignità umana, che implica che la persona non sia sottoposta a disagi di intensità superiore al citato livello di sofferenza inevitabile inerente alla detenzione e che il suo benessere venga assicurato in modo adeguato, eventualmente anche con la somministrazione delle più opportune cure mediche (cfr. Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 26 ottobre 2000, Kudla c. Polonia; Id., Sez. II, 11 luglio 2006, Riviere c. Francia).

Pertanto, la mancanza di cure mediche adeguate o la loro insufficiente somministrazione al detenuto malato può in via di principio integrare quei trattamenti contrari all'art. 3 C.e.d.u. (cfr. Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 27 giugno 2000, Ilhan c. Turchia; Sez. II, 10 febbraio 2004, Naoumenko c. Ucrai-

na, cit.). Per decidere in merito alla compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime penitenziario la Corte valuta tre fattori: a) la situazione clinica dell'interessato; b) la qualità delle cure; c) l'adeguatezza della detenzione rispetto al quadro clinico della persona (cfr. Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 2 dicembre 2004, *Farbtuhs c. Lettonia*; Id., Sez. I, 15 gennaio 2004, *Sakkopoulos c. Grecia*).

Ebbene, nel caso di specie la Corte ha rilevato l'assoluta gravità delle patologie che affliggevano Contrada (ischemia, diabete, depressione, ipertrofia della prostata, cardiopatie, ecc.). Tali patologie sono state certificate e valutate come incompatibili con il regime carcerario da plurime relazioni di medici tanto di parte quanto interni alla struttura penitenziaria in cui si trovava Contrada (il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere). Ciononostante, la detenzione domiciliare è stata concessa solo alla quarta istanza (a nove mesi di distanza dalla prima, con motivazioni di rigetto ritenute "discutibili" dalla Corte europea).

Ciò posto, la Corte ha ritenuto che in considerazione della documentazione clinica a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana, del tempo trascorso prima della concessione della detenzione domiciliare, nonché delle motivazioni addotte per il rigetto delle prime tre istanze, quel periodo di carcerazione abbia costituito un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione (qui la Corte richiama le proprie sentenze Sez. I, 2 dicembre 2004, *Farbtuhs c. Lettonia*, cit.; Gr. Cam., 10 marzo 2009, *Paladi c. Moldavia*; Sez. II, 10 giugno 2008, *Scoppola c. Italia*; Sez. II, 7 febbraio 2012, *Cara-Damiani c. Italia*). Il risarcimento per i danni morali è stato fissato in 10.000 Euro.

FEDERICO ROMOLI